

SETTORE Economico e Finanziario

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI) - Determinazione dell'acconto e delle scadenze di versamento delle rate relative all'anno 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n. 120 del 17/02/2021, di pari oggetto alla presente; qui di seguito riportata:

""Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta imposta unica comunale (IUC) era composta dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI);
- il comma 738 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30 aprile 2020, è stato approvato il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 30/09/2020;

Considerato che, con deliberazioni n. 443 e n. 444 del 31.10.2019 e s.m.i., l'Autorità di Regolamentazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) ha disciplinato i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e le disposizioni in materia di trasparenza del servizio stesso, da applicare dall'anno 2020, con le quali ha fornito nuove disposizioni in merito alla redazione del Piano Economico Finanziario (PEF) ed alle informazioni da fornire agli utenti;

Considerato che il D. Lgs. n. 116 del 3 settembre 2020, entrato in vigore il 26.09.2020, relativo alla "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851, nel modificare la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 e la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio," prevede nuove regole in materia ambientale, con consistenti riflessi sulla gestione del prelievo sui rifiuti;

Dato atto che con la normativa sopra citata viene fornita una nuova definizione di rifiuto che va a scardinare le regole adottate fino ad oggi;

Dato atto inoltre che è venuta meno la possibilità per i Comuni di classificare i "rifiuti assimilati agli urbani" con apposita delibera consiliare essendo stato eliminato il concetto di assimilazione;

Precisato che:

- a far tempo dal 1° gennaio 2021, solo i rifiuti indicati nell'allegato "L-quater" della parte IV del del Codice Ambientale, prodotti dalle attività riportate nel successivo allegato "L- quinquies", sono qualificabili come "rifiuti urbani" e vanno trattati come tali;
- è stato abrogato il comma 2, lettera e) dell'art. 195 del D.Lgs. n. 152/2006 che forniva indicazioni circa i criteri qualitativi e quali-quantitativi da assumere per l'assimilazione di rifiuti speciali e dei rifiuti urbani;
- la definizione di rifiuto è dettata esclusivamente dall'art. 183 del Codice Ambientale dove viene inoltre precisato che non possono essere qualificati come rifiuti urbani quelli derivanti dalla produzione agricola, dalla silvicoltura, dalla pesca, dalle fosse settiche, dalle reti fognarie e dagli impianti di trattamento delle acque reflue, compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso e i rifiuti da costruzione e demolizione;
- nell'allegato "L- quinquies" alla parte IV del TUA che individua le attività che producono rifiuti ex-assimilati, ora classificati come urbani, è facile verificare l'assenza di una delle 30 categorie presenti nell'analogo elenco delle utenze non domestiche previste dal regolamento attuativo del decreto Ronchi (D.P.R. n. 158/1999): in particolare non viene elencata la categoria relativa alle

"attività industriali con capannoni di produzione" che, pertanto non può più rientrare nel novero degli utenti TARI;

- la determinazione delle tariffe TARI avviene tuttora adottando le categorie di utenza indicate dal sopra citato D.P.R. n. 158/1999 nonostante il metodo normalizzato sia stato superato dal Metodo Tariffario Rifiuti(MTR);
- la nuova formulazione dell'art. 238, comma 10, del D. Lgs. n. 152/2006 prevede l'esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e che, tale esclusione è riferita alle utenze che conferiscono i propri rifiuti al di fuori del servizio pubblico per il recupero e non più per il riciclo, previa dimostrazione ed attestazione rilasciata dall'operatore che svolge la specifica attività;
- occorre attivare l'opzione di pagamento tramite PagoPa a partire dalla prossima bollettazione TARI;

Preso atto che le novità legislative sopra descritte, in vigore dall'01.01.2021, non possono non essere prese in considerazione poiché creano molta incertezza in merito alla definizione delle tariffe TARI per le utenze non domestiche per l'anno 2021 e che, al momento, il Consorzio di Bacino 16 ha allo studio alcune ipotesi di azione da condividere anche con Seta S.p.A.;

Evidenziato che ANCI ha presentato un emendamento con il quale si richiede il rinvio di anno dell'applicazione della normativa di cui sopra o, in alternativa un allineamento della normativa TARI con quella prevista dal D. Lgs. n. 116/2019;

Vista la Legge n. 77 del 17.07.2020 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 34 del 19.05.2020, che all'art. 106, comma 3 bis, prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31.01.2021 anziché nel termine ordinatorio del 31.12.2020.

Dato atto che con decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 è stato differito ulteriormente al 31/03/2021;

Considerato che l'articolo 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 stabilisce che i Comuni devono approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'articolo 22, comma 3, del Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti che prevede che il versamento della TARI è da effettuare, previo invio al contribuente dell'avviso di pagamento, in quattro rate, di pari importo, con scadenza rispettivamente il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 agosto ed il 2 dicembre dell'anno di riferimento, con possibilità di versare l'importo complessivamente dovuto in un'unica soluzione entro la scadenza della seconda rata, salvo diversa disposizione stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale per l'approvazione delle tariffe, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Visto il successivo comma 5, dello stesso art. 22 che prevede inoltre che, in deroga alle disposizioni del comma 3, qualora le tariffe non siano deliberate entro il 31 dicembre dell'anno precedente, il versamento della tassa rifiuti è effettuato per le prime tre rate a titolo di acconto, sulla base delle tariffe e criteri dell'anno precedente. La quarta rata, a titolo di saldo, è determinata applicando per l'intero anno le tariffe approvate per l'anno di riferimento;

Ritenuto, di prevedere quattro rate, di cui tre rate di pari importo, ed una rata a saldo di quanto complessivamente dovuto per l'anno 2021, prevedendo le seguenti scadenze di pagamento per le utenze domestiche e non domestiche, tenuto conto che l'acconto è calcolato applicando il 75% delle tariffe approvate per l'anno 2020 ed il saldo con le tariffe che verranno approvate per l'anno 2021:

- 1^ rata TARI con scadenza al 30/04/2021;
- 2^ rata TARI con scadenza al 31/05/2021;
- 3^ rata TARI con scadenza al 31/08/2021;
- 4^ rata TARI con scadenza al 02/12/2021;

in un'unica soluzione, a titolo di acconto, con scadenza al 31/05/2021;

Attesa la competenza in materia del Consiglio comunale;

Visti:

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3 della Legge 07/12/2012 n. 213;

PROPONE

1) Di definire, per le motivazioni descritte in premessa, le seguenti scadenze dei versamenti della tassa sui rifiuti (TARI) per le utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2021 precisando che le prime tre rate, di pari importo, sono calcolate applicando il 75% delle tariffe approvate per l'anno 2020 e che l'ultima rata sarà calcolata con le tariffe che saranno successivamente approvate per l'anno 2021:

- 1^ rata TARI con scadenza al 30/04/2021;
 - 2^ rata TARI con scadenza al 31/05/2021;
 - 3^ rata TARI con scadenza al 31/08/2021;
 - 4^ rata TARI con scadenza al 02/12/2021;
- in un'unica soluzione, a titolo di acconto, con scadenza al 31/05/2021;

2) Di dichiarare, vista l'urgenza di comunicare il presente provvedimento al Consorzio di Bacino 16, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile."""

* * *

Atteso che sulla suddetta proposta è stato espresso dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'art. 3 della legge 7.12.2012 n. 213;

Dato atto che per il tenore del dibattito si rimanda alla registrazione effettuata mediante l'ausilio di supporto informatico n. 1/2021;

Rilevato che durante la discussione il capogruppo consiliare di "Alternativa Civica", Deluca propone e dà lettura del testo di emendamento che viene assunto quale allegato A al presente verbale;

Udita la replica del Sindaco il quale fa presente che lo slittamento delle rate così come riportato nell'emendamento proposto, genera un differito incasso della tariffa a fronte di pagamenti costanti che il Comune deve sostenere nella gestione del servizio;

Successivamente il Sindaco indice la votazione per alzata di mano, ai fini dell'approvazione dell'emendamento come sopra proposto invitando i Consiglieri presenti ad esprimersi nel merito:

Presenti e votanti n. 13 su n. 13 Consiglieri assegnati, Sindaco compreso:

Voti favorevoli n. 2 - Voti contrari n. 11 (Bodoni, Barbera, Dassetto, Pagliero, Rolando, Barbieri, Moschini, Scardino, Tortori, Volpato e Durante)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione, NON APPROVA l'emendamento proposto nel testo di cui all'allegato "A".

Successivamente il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione nel testo integrale così come sopra riportato che registra il seguente risultato:

Presenti e votanti n. 13 su n. 13 Consiglieri assegnati, Sindaco compreso:

Voti favorevoli n. 11 - Voti contrari n. 2 (Deluca e Multari)

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta che costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto;.

Infine, con votazione resa per alzata di mano e con il seguente risultato: Presenti ed assegnati n. 13 Consiglieri – Astenuti n. 2 (Deluca e Multari) - Votanti n. 11 - Voti favorevoli n. 11 -, la presente deliberazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma d, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i..

La seduta ha avuto termine alle ore 22,10.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Firmato Digitalmente
BODONI Paolo

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
BOVENZI Dott. Umberto